



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

SERVIZIO II – TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO

CIRCOLARE N. 1/2008

Prot. 18/427
37.28.04/2

Alleg 1

Roma, 26 AGO 2008

ai Direttori degli Istituti archivistici

LORO SEDI

Oggetto: Comodato di archivi privati dichiarati, ai sensi degli artt. 44, 48 del D.Lgs. 42/2004.

e, p.c., all'Ufficio di Gabinetto
al Segretariato Generale
ai Direttori Regionali

LORO SEDI

ai Direttori dei Servizi
all'Archivio del Servizio I

N.D.G.

Sono pervenute a questa Direzione Generale richieste di chiarimento relative alla normativa di cui all'oggetto ed alla sua applicazione.

La figura del comodato ha sostituito, com'è noto, quella del deposito volontario di documentazione privata presso gli Archivi di Stato, regolata dalla normativa previgente (D.Lgs. 490/1999, art.48).

Il D.Lgs. 42/2004 ha innovato la materia del deposito di archivi configurando in via generale all'art. 44, commi 1-4, la figura del comodato di beni mobili di proprietà privata, con la finalità di consentirne la fruizione da parte della collettività. La facoltà d'uso è diventata in tal modo l'elemento centrale della fattispecie.

A fronte di tale innovazione, è stato anche introdotto il principio della stipula di un contratto di assicurazione a carico dell'Amministrazione.

La previsione di cui all'art. 44 del Codice, commi 1-4, è però rimasta sostanzialmente inattuata, per la mancanza di risorse e per l'assenza di una prassi applicativa. Pertanto, questa Direzione Generale, a fronte delle richieste di comodato avanzate dai privati, ha provveduto finora esclusivamente al deposito a fini di salvaguardia ai sensi dell'art. 43 del Codice, praticabile qualora ricorrano condizioni di rischio per la corretta conservazione delle carte.

La novella introdotta dal D.Lgs. 156/2006 al comma 4 dell'art.44 D.Lgs. 42/2004, ha poi disposto che l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, analogamente a quanto previsto nell'ipotesi di mostre e manifestazioni. E' venuta meno, per tale disposizione, una delle due ragioni (quella finanziaria) per la quale non si era finora proceduto all'attuazione della norma. Il Decreto Ministeriale di attuazione del 9-2-2005, pubblicato nella G.U. del 5 aprile 2005, che disciplina condizioni, modalità e procedure per l'assunzione delle garanzie assicurative a carico dello Stato con riferimento ai prestiti per mostre ed altre manifestazioni culturali, definendone l'iter procedimentale, diviene, per questa novella, applicabile anche all'assicurazione per l'ipotesi di comodato, con alcuni adeguamenti per quel che riguarda l'iter di applicazione della norma.

Tutto ciò premesso, udito altresì il Comitato tecnico-scientifico per gli archivi e acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo - cui lo Scrivente nel settembre 2007 ha chiesto chiarimenti in relazione ad alcuni aspetti problematici evidenziati in ordine alla disciplina dell'istituto in argomento e che ha convenuto sull'opportunità di diramare una circolare ai competenti uffici periferici - si provvede qui di seguito ad impartire le direttive in ordine all'applicazione della disciplina.

L'iter procedimentale del comodato, come risulta dunque dal combinato disposto dell'art.44, commi 1, 2, 3, 4 del Codice e del D.M. 9 febbraio 2005, è, in dettaglio, il seguente.

Il Soprintendente archivistico - d'intesa con il Direttore dell'Archivio di Stato che intenda ricevere in comodato un archivio di proprietà privata, dichiarato di interesse storico particolarmente importante - dovrà presentare (artt.2 e 3 del D.M. 9-2-2005) alla Direzione Generale per gli archivi, con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data prevista per il conferimento in comodato (la norma prevede un periodo di sei mesi con riferimento ai prestiti per mostre), unitamente al proprio parere favorevole, la richiesta di assunzione della garanzia statale.

Tale richiesta deve contenere:

- 1) la proposta di conferimento in comodato dell'archivio, avanzata dal proprietario o possessore del bene, accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità a sottoscrivere il relativo contratto di comodato;
- 2) la dichiarazione relativa alla disponibilità del direttore dell'Archivio di Stato a ricevere l'archivio a titolo di comodato, tenendo comunque conto dello spazio disponibile per i versamenti ed i depositi previsti o in corso;
- 3) i dati relativi al fondo e alla sua proprietà, comprese le eventuali procure (necessarie perché si tratta di un atto di straordinaria amministrazione);
- 4) una puntuale motivazione in ordine alla scelta del comodato, in accordo con i requisiti richiesti dall'art.44, c.1 D.Lgs. 42/2004 e avendo riguardo al valore economico del bene, stabilito secondo le modalità previste al punto 5), e al suo stato di conservazione, come si dirà;
- 5) la documentazione prevista dall'art.3 D.M. 9-2-2005, la cui interpretazione viene opportunamente adattata agli archivi, e cioè:
 - a) una relazione sulle modalità del trasporto e sui relativi oneri;
 - b) l'inventario analitico del bene;
 - c) una puntuale valutazione economica di ciascuno degli elementi che concorrono a formare l'archivio, che concreta il massimo esborso esigibile dallo Stato per ciascun elemento in sede di risarcimento del danno;
 - d) la valutazione economica dell'intero archivio, che definisce il valore massimo da corrispondere in caso di perdita totale del bene culturale.

Il provvedimento di concessione della garanzia (art. 6 D.M. 9-2-2005) stabilisce infatti che il valore economico da corrispondere in caso di perdita del bene deve essere commisurato ad *ogni singola opera*. L'applicazione della disposizione predetta alla peculiare natura degli archivi impone di interpretare il disposto dell'art.6 nel senso di *ogni singola unità archivistica*: pertanto la valutazione del bene dovrà fondarsi su tale criterio, fondamentale anche ai fini dell'applicazione dell'art.4 del D.M. La valutazione economica dell'archivio entrerà a far parte, come si è detto, della puntuale motivazione espressa dal Soprintendente archivistico in ordine alla scelta dello strumento contrattuale.

Il Soprintendente archivistico farà inoltre pervenire, unitamente alla documentazione sopra descritta, una relazione in merito alle condizioni di conservazione del bene, atteso che un cattivo stato di conservazione della documentazione esporrebbe lo Stato ad una garanzia più onerosa. Il Soprintendente dovrà quindi valutare e motivare - anche rispetto a questo parametro - l'opportunità, o meno, di avviare il procedimento per l'adozione di un provvedimento di custodia ai sensi dell'art. 43 del Codice. Al riguardo, si sottolinea che il D.M. 9-2-2005, art.2, c.1, richiede anche che, ai fini della concessione della garanzia statale, venga richiesta la valutazione tecnica del Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato. La disposizione, orientata a garantire il bene in situazioni di rischio, quali mostre e manifestazioni culturali, nella fattispecie di comodato può concorrere a definire la situazione di rischio in cui si trova il bene prima del conferimento. Pertanto, la relazione in argomento sarà fatta dal Soprintendente archivistico con il supporto del predetto Centro.

Il Soprintendente dovrà infine far conoscere alla Direzione scrivente le proprie valutazioni circa la possibile conclusione positiva del procedimento, che sarà avviato contestualmente alla richiesta di assunzione della garanzia, come pure si ritiene opportuno che la bozza del contratto di comodato, da trasmettere a questa Direzione Generale insieme con la richiesta di autorizzazione, sia stata già esaminata ed approvata dal Direttore dell'Archivio di Stato ricevente e dal depositante. La bozza richiamerà, nelle premesse, i passaggi procedurali effettuati, con particolare riferimento all'accertamento dei requisiti di legge e all'avvenuta autorizzazione del comodato con assunzione della garanzia e, nella parte regolativa, conterrà la puntuale indicazione degli obblighi e dei diritti delle parti, la durata dell'accordo e il rinvio, per gli aspetti non disciplinati, alla normativa contenuta nel codice civile. Si allega (all.1) il relativo modello. Nella bozza si dovrà inserire una clausola che subordini la produzione degli effetti del contratto medesimo - e quindi l'acquisizione a titolo di comodato del fondo - all'efficacia del provvedimento di assunzione di garanzia.

Questa Direzione sottoporrà la richiesta così formulata al Comitato tecnico-scientifico per gli archivi.

Il parere reso dal Comitato terrà conto dei parametri valutativi indicati dal c.2 dell'art.2 (in quanto compatibili con la figura del comodato di archivi), e in particolare:

- ◆ dell'adeguatezza del piano e delle modalità dei trasporti;
- ◆ dello stato di conservazione del bene da consegnarsi in comodato, che incide sulla onerosità della garanzia statale e che è stato valutato preliminarmente dal Soprintendente archivistico in sede di motivazione della scelta contrattuale;
- ◆ del rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;

Quest'ultimo aspetto, avendo riguardo alla specifica ipotesi del comodato, può interpretarsi come una comparazione costi/benefici, in accordo con la dizione dell'art.44, comma 1, che testualmente recita "purché la loro custodia non risulti eccessivamente onerosa".

La valutazione economica del bene culturale - oltre che le sue condizioni di conservazione - costituisce elemento essenziale ai fini di tale comparazione, nonché presupposto della concessione della garanzia statale e parametro di riferimento ai fini di un successivo eventuale risarcimento in caso di danno (si veda l'art.4 del D.M.).

Tale parere potrà essere richiesto da questa Direzione Generale anche successivamente alla stipula del contratto, la cui efficacia resta tuttavia condizionata alla concessione della garanzia assicurativa a carico dello Stato.

Acquisito il parere favorevole dell'organo consultivo, questa Direzione - secondo quanto prevede l'art. 9 D.P.R. 233/2007 - adotterà il provvedimento di concessione della garanzia statale, di cui al D.M. 9-2-05, art. 6, sentito il Ministero dell'Economia e Finanze, poiché le garanzie prestate dallo Stato sono allegare allo stato di previsione di quest'ultimo (art. 13 L.5-8-1968, n.468).

La garanzia dello Stato sostitutiva dell'assicurazione copre, ai sensi dell'art.4 del D.M. 9-2-2005, i danni derivanti da furto, perdita, nonché danneggiamento o svalutazione che si siano verificati al momento del trasferimento del fondo in Archivio di Stato, durante tutta la sua permanenza in Istituto, nonché nel corso del rientro nella sua sede abituale. Nel provvedimento di concessione della garanzia può prevedersi, secondo quanto dispone l'art.7 del D.M., che le eventuali controversie relative al diritto al risarcimento o alla liquidazione dell'obbligazione risarcitoria vengano demandate ad una commissione costituita con le modalità stabilite dall'art.163 del D.Lgs. 42/2004.

Divenuta operativa la garanzia statale, questa Direzione Generale provvederà all'adozione, con decreto dirigenziale, del provvedimento di autorizzazione al comodato presso l'Archivio di Stato. Si ritiene misura prudentiale far luogo al trasferimento fisico delle carte soltanto a conclusione dell'iter procedimentale.

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*
(arch. Antonia Pasqua RECCHIA)



[Bozza] CONVENZIONE DI COMODATO

Tra la Direzione Generale per gli Archivi, rappresentata dal Direttore *pro tempore* dell'Archivio di Stato di e il Sig., nato a e residente in

PREMESSO

che il Sig. è proprietario/legale rappresentante dei proprietari dell'archivio dichiarato di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza archivistica per il/la il , come descritto a parte nell'inventario allegato al verbale di consegna;

che, con lettera del , il proprietario/legale rappresentante dei proprietari ha manifestato la volontà di consegnare a titolo di comodato l'archivio in parola presso l'Amministrazione archivistica al fine di consentire la fruizione da parte della collettività di documentazione di particolare pregio che rappresenta una significativa integrazione di altri nuclei documentali conservati presso l'Archivio di Stato di ;

che il Soprintendente archivistico per il/la con nota del trasmessa alla Direzione Generale per gli Archivi ha ritenuto ai sensi dell'art.44 c.1 Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42, che l'archivio sia in stato di buona conservazione e che la sua conservazione e fruizione presso l'Archivio di Stato non risulti particolarmente onerosa;

che il Soprintendente archivistico per il/la con nota del ha avviato il procedimento per la concessione della garanzia statale di cui al D.M. 9-2-05, art. 6, a norma dell'art.44 c.4 Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42, come modificato dal Decreto Legislativo 24.3.2006 n. 156, art. 2;

che il Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi, nella seduta del, ha espresso parere favorevole alla stipula del presente contratto;

che l'Archivio di Stato di, con lettera del, ha espresso la propria disponibilità ad accogliere la documentazione;

SI CONVIENE CHE

- 1) il Sig. consegna a titolo di comodato all'archivio di Stato di, l'archivio in parola ai sensi dell'art. 44 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42, come modificato dal Decreto Legislativo 24.3.2006 n. 156, art. 2, l'archivio in parola quale risulta dall'inventario firmato dalle parti, che costituisce parte integrante della presente convenzione e circoscrive la responsabilità per custodia dell'Archivio di Stato;
- 2) il comodato ha durata di (10) anni e si intende prorogato tacitamente per un ulteriore periodo di (10) anni, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine; anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato;
- 3) la consultabilità dei documenti ricevuti in comodato presso l'Archivio di Stato di sarà regolata dalle norme di cui all'art. 122 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42, come modificato dal Decreto Legislativo 24.3.2006 n. 156, art. 2;
- 4) il Direttore dell'Archivio di Stato di si impegna ad adottare ogni misura necessaria per la custodia, la conservazione, la pubblica fruizione dell'archivio ricevuto in comodato, dandone comunicazione al comodante; tutte le spese di conservazione e di restauro che si rendessero necessarie saranno a carico dell'Archivio di Stato di

- 5) il comodante ha diritto di chiedere la temporanea estrazione degli atti che si rendano necessari per finalità amministrative proprie oppure per ricerche storiche personali. Il materiale potrà essere trattenuto fino ad un massimo di trenta giorni dalla consegna;
- 6) la temporanea estrazione dall'archivio ricevuto in comodato di documenti per mostre e prestiti ad altri Archivi di Stato o istituti culturali potrà avvenire soltanto previa autorizzazione del comodante;
- 7) L'efficacia del presente contratto - e pertanto l'acquisizione dell'archivio suddetto a titolo di comodato in Archivio di Stato - è condizionata all'efficacia del provvedimento di assunzione della garanzia dello Stato, da adottarsi dalla Direzione Generale per gli Archivi, in forza del quale lo Stato si assume i rischi relativi all'integrità e conservazione del predetto archivio ai sensi degli artt. 44, comma 4, e 48, comma 5, del Decreto legislativo 22.1.2004 n. 42, come modificato dal Decreto Legislativo 24.3.2006 n. 156, art. 2;
- 8) agli oneri derivanti dal rilascio della garanzia di Stato si provvede, ai sensi dell'art. 48, comma 5, terzo periodo del Codice, con le procedure, modalità e condizioni stabilite all'art. 9 del decreto del MBAC del 9 febbraio 2005.
- 9) le spese di trasporto e collocazione dell'archivio in parola presso l'Archivio di Stato di..... sono a carico del comodante;
- 10) l'archivio sarà conservato nella sede dell'Archivio di Stato di.....
- 11) per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni in materia di comodato contenute nel codice civile.

Data,

Il proprietario/legale rappresentante
dei proprietari

Il Direttore dell'Archivio di Stato di